

Accinni e Associati

studio legale



**Mandato con e senza
intestazione fiduciaria: solo una
questione formale?**

Milano, 17 maggio 202

Via E. Besana, 5 20122 Milano
Tel. +39 02 76096301 Fax +39 02 76015551
www.acsl.it

Cassazione civile, sez. I, 14 ottobre 1997, n. 10031

«il *proprium* del rapporto intercorrente tra la società fiduciaria ed i fiduciari consiste nella intestazione di beni appartenenti effettivamente ad altri proprietari per cui la proprietà della società fiduciaria ha carattere formale anche se, essendo voluta, non può dirsi fittizia».

Altre modalità di amministrazione

- Incarico di amministrazione senza intestazione in capo alla società fiduciaria dei beni, diritti oggetto di amministrazione
- Svolgimento del ruolo di *trustee*
- Amministratore di fondi speciali affidati

AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE

- Beni (mobili, immobili, partecipazioni, polizze) direttamente intestati al fiduciante con incarico alla fiduciaria di amministrarli secondo le specifiche indicazioni del fiduciante (sostituzione di imposta)
- Incarico del fiduciante, irrevocabile nell'interesse della fiduciaria, al terzo depositario/amministratore/emittente di far transitare tramite la fiduciaria tutti i flussi necessari per l'esecuzione dell'incarico di amministrazione

AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE PREMESSA



L'incarico di amministrazione senza intestazione dei Beni del Fiduciante
NON trasferisce alla Fiduciaria:



la titolarità

la proprietà

la legittimazione
all'esercizio dei diritti
rivenienti dei Beni

il possesso


che restano del solo Fiduciante

INCARICO DI AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Lo schema operativo può essere così riassunto:

- Il Fiduciante è titolare ed intestatario, presso una Banca (italiana o estera), di un Dossier Titoli nonché del correlato Conto Corrente
- Il Fiduciante conclude con la Fiduciaria un CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE
- Il Fiduciante conferisce alla Banca depositaria un incarico, accettato dalla Banca, di fare quanto necessario per consentire alla Fiduciaria l'esecuzione dei propri obblighi
- Il Fiduciante conferisce procura a favore della Fiduciaria ad agire sul Conto Corrente e sul Dossier Titoli

INCARICO DI AMMINISTRAZIONE SENZA INTESTAZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE



RISOLUZIONE N. 61/E 31 maggio 2011

In sostanza, il cliente fiduciante può solo impartire ordini di negoziazione a valere sui rapporti a lui intestati, ma non ha la libera disponibilità del denaro o degli strumenti finanziari ivi depositati, dovendo a tal fine necessariamente transitare per gli speciali conti di appoggio intestati alla società istante.

RISOLUZIONE N. 61/E 31 maggio 2011 (segue)

Ciò posto, è utile ricordare che, nell'ambito della procedura del cosiddetto scudo fiscale di cui all'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, è stata riconosciuta dall'Agenzia delle entrate la possibilità di effettuare il cd. "rimpatrio giuridico" di alcuni beni conferendo alle società fiduciarie un mandato ad amministrare i beni "rimpatriati", senza l'intestazione degli stessi alle medesime società. Con la circolare n. 49/E del 23 novembre 2009 è stato infatti precisato che il rapporto di amministrazione senza intestazione deve avere ad oggetto l'attuazione di un mandato, cioè il compimento di singoli atti giuridici di amministrazione del bene. Attraverso tali atti, pertanto, la fiduciaria compie un'amministrazione avente ad oggetto la conservazione del patrimonio del cliente attraverso l'esercizio dei diritti spettanti a detto patrimonio. Inoltre, con la successiva circolare n. 6/E del 19 febbraio 2010 è stato chiarito che, per effetto del predetto mandato ad amministrare, la società fiduciaria si impegna ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute siano applicate a titolo d'acconto ovvero non siano previste, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta

RISOLUZIONE N. 61/E 31 maggio 2011 (segue)

Inoltre, la società fiduciaria è tenuta alle segnalazioni ai fini del monitoraggio fiscale e valutario, rispondendo dei relativi adempimenti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, i rapporti di deposito titoli e/o conto corrente formalmente intestati al cliente, sotto il profilo fiscale e valutario, dovranno intendersi esistenti in Italia, anche nel caso in cui il rapporto sia sub-depositato presso un intermediario residente in un qualsiasi Stato estero

RISOLUZIONE N.23/E 8 marzo 2012

Ciò posto, si ritiene che lo schema contrattuale accluso all'istanza di consulenza possa essere idoneo all'assolvimento degli adempimenti connessi all'applicazione del regime del risparmio amministrato da parte della società fiduciaria. Tuttavia, ai fini della sua idoneità, nel caso in cui le attività finanziarie oggetto del contratto di amministrazione siano depositate presso una banca estera, è altresì necessario che, nell'ambito del rapporto contrattuale stipulato tra la banca e il fiduciante, sia espressamente previsto che la fiduciaria, oltre ad essere legittimata ai disinvestimenti utili al pagamento delle imposte, sia anche legittimata a liquidare o a prelevare le attività finanziarie qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del fiduciante

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LE SOCIETA' FIDUCIARIE

Il pignoramento presso terzi è una particolare procedura espropriativa cui si ricorre quando i beni da pignorare si trovino nella disponibilità di un soggetto terzo rispetto al debitore pignorato (il «terzo pignorato»).

Il pignoramento presso terzi può avere ad oggetto

- crediti del debitore verso un terzo
- cose di proprietà del debitore che siano in possesso di un terzo.

In considerazione della natura delle società fiduciarie e dell'attività svolta dalle medesime, la giurisprudenza di merito ha più volte affermato che l'esecuzione forzata azionata in danno del fiduciante e avente ad oggetto beni che si trovano nella formale titolarità di una società fiduciaria, va eseguita nelle forme del pignoramento presso terzi.

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LE SOCIETA' FIDUCIARIE

- Il pignoramento presso terzi si esegue mediante atto di pignoramento notificato al terzo e al debitore.
- Tale atto deve contenere, tra le altre cose (artt. 543 e 547 c.p.c.),
 - l'indicazione, almeno generica, delle cose o delle somme dovute dal debitore pignorato, con l'intimazione al terzo di non disporne senza ordine di giudice;
 - l'invito al terzo pignorato a rendere una dichiarazione in cui specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.
- La società fiduciaria che riceve la notifica di un atto di pignoramento presso terzi
- diviene custode dei beni pignorati che si trovino presso di essa (art. 546 c.p.c.).
- Gli obblighi di custodia permangono in capo alla fiduciaria per tutta la durata del processo esecutivo

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LE SOCIETA' FIDUCIARIE

Il pignoramento di crediti verso terzi (Art. 72bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

- Si tratta di una procedura speciale di espropriazione presso terzi che favorisce la rapida riscossione dei crediti da parte del concessionario della riscossione.
- Tale procedura differisce dall'ordinaria procedura di espropriazione presso terzi in quanto il concessionario della riscossione può ottenere dal terzo pignorato il pagamento delle somme senza la necessità di un provvedimento di assegnazione del giudice, nei termini previsti dalla legge.
- Il terzo, in altre parole, è tenuta a pagare direttamente al concessionario della riscossione le eventuali somme detenute per conto del debitore esecutato secondo le modalità precisate nell'atto di pignoramento (ad es. bonifico bancario, bollettino postale).
- La procedura speciale resta governata, per il resto, dai principi di cui alla procedura di espropriazione presso terzi ex artt. 543 ss. c.p.c..
- Anche in questa procedura speciale, la società fiduciaria può assumere il ruolo di terza pignorata come nel procedimento presso terzi «ordinario».

IL PIGNORAMENTO PRESSO TERZI E LE SOCIETA' FIDUCIARIE

Più in particolare, il terzo pignorato deve pagare al concessionario della riscossione:

- a) nel termine di 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento, le somme per le quali il diritto alla percezione sia maturato anteriormente alla data di tale notifica (ossia le somme relative ai crediti scaduti);
- b) alle rispettive scadenze, le restanti somme (ossia le somme relative ai crediti dei quali non sia ancora spirato il termine per l'adempimento) (si pensi, ad esempio, al caso in cui tra il terzo e il debitore esecutato sussista un rapporto continuativo; in questo caso, decorsi 60 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, il terzo pignorato dovrà versare al concessionario della riscossione anche quelle somme che abbiano causa in tale rapporto continuativo, alle scadenze previste).

In caso di inosservanza, da parte del terzo, dell'ordine di pagamento (non importa per quale ragione, e, dunque, sia per negligenza o determinazione del terzo, sia per l'insussistenza di un credito dell'esecutato nei suoi confronti), il concessionario della riscossione può solo avvalersi dell'ordinaria procedura di espropriazione presso terzi.

Clausola Assofiduciaria per mandati senza intestazione

La Fiduciaria potrà anche liquidare o prelevare le attività finanziarie depositate sul Conto Corrente e sul Dossier Titoli qualora intervengano misure cautelari, conservative ed esecutive derivanti da atti impositivi e/o sanzionatori nei confronti del Fiduciante, e ciò esclusivamente nei limiti, condizioni e termini analogamente previsti e disciplinati per Equitalia Giustizia per la vendita dei titoli sequestrati di cui all'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 e successive modifiche ed integrazioni